



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 05.02.2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14.12.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede in via principale il rimborso della somma complessiva di € 974,31, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di *"totale spese, commissioni e costi assicurativi"* non maturati. Chiede inoltre la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la scorrettezza del suo operato e la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie e la refusione delle spese di procedura e di assistenza legale (€ 200,00) stante la *"natura non seriale della questione introdotta dalla Corte di Giustizia Europea"*.

In via subordinata, chiede di *"verificare e disporre verifiche necessarie alla valutazione /quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa"*.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle richieste di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di trasparenza e di verifica del costo del finanziamento e dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento, in quanto non formulate in sede di reclamo.

Afferma che l'Autorità giudiziaria ha riconosciuto la trasparenza e la legittimità delle condizioni contrattuali proposte (cita Tribunale di Asti, sentenza n. 607/2019); sostiene la



non ripetibilità delle spese di istruttoria e degli oneri erariali e la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico).

Fa presente di aver sostenuto direttamente i costi relativi alle polizze assicurative a copertura del rischio vita e del rischio impiego.

Eccepisce infine la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso per le richieste che non trovano corrispondenza in sede di reclamo; in ogni caso, di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Preliminarmente, questo Collegio rileva che, sebbene in sede di ricorso il ricorrente abbia formulato una richiesta cumulativa riferita a “*commissioni, quote assicurative e costi*”, in realtà l’importo richiesto risulta riconducibile alla sola voce di costo riferita agli oneri di intermediazione (di cui alla lett. B del prospetto economico versato in atti); pertanto il Collegio interpreta la domanda come riferita alla sola suddetta voce di costo.

In riferimento agli oneri di intermediazione, è in atti il conferimento di incarico all’agente in attività finanziaria, sottoscritto dal ricorrente; pertanto, tale voce risulta *upfront*.

Il prospetto denominato “Natura e importo dei costi totali” dichiara non rimborsabile tale voce di costo in caso di estinzione anticipata; in conformità al riferito orientamento del Coll. Coordinamento, la voce andrà pertanto restituita in base alla curva degli interessi che, in assenza di piano di ammortamento, è desumibile dal conteggio estintivo versato in atti.

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		8
rate residue		112

TAN ▶	4,60%
-------	-------

		% restituzioni
- in proporzione lineare		93,33%
- in proporzione alla quota interessi		87,99%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 1.369,20	€ 1.277,92	€ 1.204,78	○		€ 1.204,78
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	Rimborso detratto dal ricorrente					€ 303,61	-€ 303,61
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 901,17
						interessi legali	no

Con riferimento all’ulteriore domanda formulata nel ricorso, peraltro in via subordinata, relativa alle verifiche “*necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento*”, e “[*al*]l’eventuale superamento dei tassi”, il Collegio ritiene che non possa essere esaminata perché, a tacere del suo carattere esplorativo/consulenziale (cfr., *ex multis*, Collegio di Napoli, n. 11196/16; Collegio di Milano, n. 3539/16), appare dirimente il rilievo che la questione non è stata sollevata in sede di reclamo (cfr. Disposizioni ABF, sez. VI, art. 1; *ex multis*, Collegio di Milano, n. 2035/2016).

La domanda di risarcimento del danno non è supportata da alcuna allegazione specifica né da documentazione e non può pertanto trovare accoglimento.

Infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, peraltro non formulata in sede di reclamo, sarebbe in ogni caso inaccoglibile, stante la ribadita natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 901,17.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI